



## **Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria**

**n. 56/13 R.G. Vol. Giur.**

**n. 1319 Cron.**

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.:

dott. Roberto Di Bella	Presidente
dott. Francesca Di Landro	Giudice rel.
dott. Saverio Sergi	Giudice onorario
dott. Annunziata Rizzi	Giudice onorario

esaminati gli atti del fascicolo in oggetto;

letta l'istanza, depositata in data 10-1-13 presso l'Ufficio del P.M.M., con la quale L L, nata il XXXXX, ha chiesto di accedere agli atti di questo Tribunale al fine di conoscere la sua origine e l'identità dei genitori biologici;

### **OSSERVA**

Con l'istanza sopra specificata L L, dopo avere premesso di essere figlia adottiva dei coniugi L G e T C, chiedeva di conoscere l'identità della madre naturale, "in modo da poterla assistere, se ancora vivente, o portare un fiore ed una preghiera sulla sua tomba".

Avviata l'istruzione del procedimento, era acquisita la documentazione dalla quale risultava che l'istante era nata da madre, che non consentiva di essere nominata.

Veniva, quindi, sentita dal P.M.M. la ricorrente, che specificava di avere interesse a conoscere le sue origini e l'identità delle sue origini anche perchè, essendo affetta da diabete, tale conoscenza avrebbe potuto essere utile a comprendere se si trattasse di una malattia ereditaria; aggiungeva di essere a conoscenza di una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'uomo di condanna dell'Italia per il diniego alla richiesta di una persona adottata di conoscere l'identità della propria madre naturale.

In esito all'istruttoria svolta, il P.M.M., dopo aver rilevato come la ricerca della genitura costituisca espressione di un'esigenza insopprimibile della persona quale diritto all'identità personale e che la legislazione nazionale non prevede la possibilità per l'adottato di accesso alle informazioni relative alla madre che non ha inteso essere nominata, segnalava che la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, con sentenza del 25 settembre 2012, ha condannato, in un caso analogo, l'Italia per violazione dell'art. 8 della Convenzione; pertanto, chiedeva che questo Tribunale sollevasse la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 177 del D. Lgs. 196/03 nella parte in cui non prevedono un termine congruo e ragionevole perchè si possa conoscere l'identità della madre naturale, che non aveva inteso essere nominata, per contrasto con l'art. 30 Cost., come integrato dagli artt. 8 della CEDU e 7 della Carta di Nizza.

Sul punto e sull'istanza della richiedente, il procedimento veniva riservato per la decisione.

Preliminarmente, ritiene il Tribunale, per un corretto inquadramento della vicenda, di dover richiamare la legislazione e la giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia.

Invero, l'istanza della L si fonda sul diritto all'identità personale e a conoscere le proprie origini, anche di tipo biologico, che ha trovato riconoscimento nell'art. 7 della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo di New York, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176, secondo cui "il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori", e nell'art. 30 della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ratificata con la legge 31 dicembre 1998 n. 476, secondo la quale il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 (ossia in tema di adozione internazionale) e la Commissione per le adozioni internazionali conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

Deve, quindi, ritenersi che la ricerca della genitura e, in particolare, della maternità costituisca espressione di un'esigenza primaria della persona, pienamente riconosciuta dalle convenzioni internazionali summenzionate, oltre che dal combinato disposto degli artt. 2 e 30 della Costituzione italiana.

Deve aggiungersi che, riguardo alle persone adottate, il nostro ordinamento distingue due categorie: a) i minori, che dopo la nascita si siano trovati in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori che li avevano riconosciuti (e qualora non esistano parenti entro il quarto grado che abbiano significativi rapporti con essi); b) i minori in stato di abbandono sin dalla nascita perché non riconosciuti da nessuno dei genitori.

L'art. 28 della legge n. 184/1983 in materia di adozione stabiliva, senza operare alcuna distinzione tra queste due categorie, che "L'ufficiale di stato

civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificati, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria”.

La norma in questione è stata modificata dalla legge n. 149 del 2001 (relativa a “Il diritto del minore ad una famiglia”), per cui attualmente prevede che “Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono opportuni... L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica...L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396”.

In tal modo, la novella legislativa ha modificato la disposizione richiamata (che vietava comunque l'accesso alle informazioni “se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non volere essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo”), restringendo il divieto di accesso dell'adottato alle informazioni sulle origini al solo caso di manifestazione, da parte della madre naturale, della volontà di non essere nominata nella dichiarazione di nascita.

L'attuale normativa complementare prevede, poi, all'art. 93 del D. Lgs. 196/03 (c.d. Codice privacy) che:

"Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati

richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.

Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile".

Ancora, il summenzionato articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 prevede che "La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata".

Quanto all'evoluzione giurisprudenziale in materia, deve segnalarsi che, già prima delle novelle legislative sopra evidenziate, si era affermata l'esistenza nell'ordinamento dell'assoluto divieto di conoscere le proprie origini biologiche se l'adottato non fosse stato riconosciuto dalla madre naturale.

Successivamente, è stata chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale che, con sentenza del 25 novembre 2005 n. 405, non ha accolto l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 28 comma 7 della legge 184/83, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze – in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione «nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere

previamente verificato la persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica».

Il giudice delle leggi, dopo aver ricordato, che “la norma impugnata mira evidentemente a tutelare la gestante che – in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico e sociale - abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere, nel contempo, l’anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita naturale: e in tal modo intende - da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e - dall’altro - distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi”, ha evidenziato che “l’esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalità spiega perchè la norma non preveda per la tutela dell’anonimato della madre nessuna limitazione, neanche temporale. Invero, la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro - sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall’autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà”. Quindi, ha concluso nel senso che “A prescindere da ogni altra considerazione sulla portata di una tale pronuncia, la tesi del rimettente è infondata” in quanto “la norma impugnata, in quanto espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda, non si pone in contrasto con l’art. 2 della Costituzione”, nè con l’art. 3, “dedotta sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento fra l’adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l’adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna

dichiarazione e abbiano anzi subito l'adozione ... perché la diversità di disciplina fra le due ipotesi non è ingiustificata. Solo la prima, infatti, e non anche la seconda, è caratterizzata dal rapporto conflittuale fra il diritto dell'adottato alla propria identità personale e quello della madre naturale al rispetto della sua volontà di anonimato".

In linea con tale orientamento giurisprudenziale, la Corte d'Appello di Firenze ha affermato che "va escluso che il figlio non riconosciuto sia titolare di un diritto di accedere agli atti detenuti dall'istituto di ricovero presso il quale è nato al fine di individuare il nome della madre che ha chiesto di non essere nominata, atteso che l'anonimato della donna che non vuole essere nominata in relazione alla nascita di un figlio non riconosciuto è tutelato, da un lato, dalla possibilità di far constare la volontà di non essere nominata nell'atto di nascita e, dall'altro, dal divieto posto a carico degli istituti custodi di rivelare la documentazione relativa alla nascita; tali disposizioni costituiscono, ai sensi dell'art. 24 l. 241/1990, un caso di "divieto di divulgazione altrimenti previsto dall'ordinamento", in presenza del quale è escluso l'esercizio del diritto di accesso" (cfr. provvedimento del 27-5-2009).

Anche questo Tribunale, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale summenzionata, aveva emesso in data 23-10-12 analoga pronuncia, evidenziando, in particolare, come "il diritto a conoscere le proprie origini biologiche, sancito dalle convenzioni internazionali nella "misura del possibile", trova un limite nella protezione dell'anonimato della madre che non voglia essere nominata, tutelato prima e dopo l'entrata in vigore della legge 184/1983, con l'obiettivo di impedire che le nascite non desiderate comportassero alterazioni di stato o, peggio ancora, interruzione della gravidanza o soppressione di neonati".

Orbene, alla luce della disamina sopra effettuata, è evidente che, in applicazione della normativa che regola la materia nel nostro paese, l'istanza proposta dalla L deve essere rigettata.

Tuttavia, non può non considerarsi che recentemente (Causa Godelli contro Italia del 25 settembre 2012) è intervenuta una pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che, in un'ipotesi analoga a quella oggi in esame, ha affermato che vi è stata violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

In particolare, la norma in questione afferma: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

La CEDU, dopo aver osservato che l'espressione «ogni persona» dell'articolo 8 della Convenzione si applica al figlio come alla madre, ha rilevato che "da una parte vi è il diritto del figlio a conoscere le proprie origini che trova fondamento nella nozione di vita privata... dall'altra, non si può negare l'interesse di una donna a conservare l'anonimato per tutelare la propria salute partorendo in condizioni sanitarie adeguate", al fine "di tutelare la salute della madre e del minore durante la gravidanza e il parto e di evitare aborti clandestini o abbandoni «selvaggi»".

Inoltre, dopo aver ricordato che "la scelta delle misure idonee a garantire il rispetto dell'articolo 8 della Convenzione nei rapporti interpersonali rientra in linea di principio nel margine di discrezionalità degli Stati contraenti" e



che "la natura dell'obbligo dello Stato dipende dall'aspetto della vita privata che viene messo in discussione", la Corte ha evidenziato che "il diritto all'identità, da cui deriva il diritto di conoscere la propria ascendenza" è "parte integrante della nozione di vita privata. In tal caso, è necessario un esame ancora più approfondito per valutare gli interessi concorrenti" e che, seppure "gli Stati possono scegliere i mezzi che ritengono più idonei ad assicurare in modo equo la conciliazione tra la protezione della madre e la richiesta legittima dell'interessata di avere accesso alle sue origini nel rispetto dell'interesse generale", tuttavia "la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa. In assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto della ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l'anonimato, viene inevitabilmente data una preferenza incondizionata a questi ultimi". Infatti, prosegue ancora la Corte, "se la madre biologica ha deciso di mantenere l'anonimato, la normativa italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto. In queste condizioni, la Corte ritiene che l'Italia non abbia cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e abbia dunque oltrepassato il margine di discrezionalità che le è stato accordato".

Ciò posto, sorge il problema di verificare – nei termini prospettati dal P.M. – la conformità della legislazione italiana ai principi posti da quella comunitaria ed alle pronunce interpretative della CEDU.

Al riguardo, deve, condividersi quanto, in modo del tutto corretto ed approfondito, è stato evidenziato nell'articolata istanza, ossia che il giudice comune non può direttamente disapplicare la norma interna per contrasto

con una norma della Convenzione, ma può (in aderenza al principio affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze "gemelle" nn. 348 e 349/2007) sollevare una questione di legittimità costituzionale di una norma interna per contrasto con una norma comunitaria, come interpretata dalla Corte europea.

Su questi presupposti, come detto, il P.M.M. ha chiesto sollevarsi la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 177 del D. Lgs. 196/03 nella parte in cui non prevedono un termine congruo e ragionevole perchè si possa conoscere l'identità della madre naturale che non aveva inteso essere nominata per contrasto con l'art. 30 Cost., come integrato dagli artt. 8 della CEDU e 7 della Carta di Nizza.

Orbene, se nessun dubbio sussiste in ordine alla rilevanza della questione per la decisione dell'istanza oggi in esame, atteso che le norme denunciate di illegittimità costituzionale sono di diretta applicabilità nel caso di specie, altrettanto non può dirsi in ordine alla non manifesta infondatezza, per quanto di seguito si specificherà.

Innanzitutto, questo Tribunale condivide i principi affermati dalla Corte Costituzionale nel 2005, da ritenersi tuttora validi non potendosi ritenere del tutto mutata la coscienza sociale in appena otto anni, e, come detto, già fatti propri nel summenzionato provvedimento del 23-10-12.

Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il diritto alla vita del nascituro e quello alla salute della madre anonima (da salvaguardare con un parto sicuro e assistito), tutelato dall'art. 28 comma 7 L.183/83 e dalle norme correlate, devono ritenersi assolutamente prevalenti rispetto alle esigenze contrapposte, nei termini in cui sono state rappresentate dal P.M.: non vi è dubbio che la possibilità, in un imprecisato futuro, di essere interpellate dall'autorità giudiziaria per confermare o meno una scelta lontana, su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, potrebbe

fungere da deterrente al parto sicuro per donne verosimilmente già provate da delicate vicissitudini personali.

La pronuncia della Corte Costituzionale del 2005 tiene conto di tutte le esigenze rappresentate e appare perfettamente in equilibrio nel giudizio di bilanciamento operato, ponendo in assoluta preminenza il diritto alla vita del nascituro e quello di tutela della salute della madre anonima.

Per mera completezza espositiva, deve rilevarsi che tale equilibrio e la non arbitrarietà della legislazione interna, che tiene in debito conto di tutti i diritti in gioco, è stata peraltro ribadita dal giudice dissenziente della Cedu nella causa sopra indicata<sup>1</sup>.

In via residuale non può, poi, sottacersi che quanto rilevato dalla CEDU nella sentenza summenzionata - in ordine al mancato bilanciamento nel

---

<sup>1</sup> Invero, questi, dopo aver riportato altra pronuncia della stessa Corte secondo la quale "se il bilanciamento da parte delle autorità nazionali è operato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, occorrono motivi seri perchè quest'ultima sostituisca il suo parere a quello dei giudici interni", ha rilevato che: "La protezione dell'anonimato è una misura che concorre al diritto alla vita del bambino: nel caso di specie, la possibilità del parto anonimo, associata alle garanzie assolute dell'anonimato, ha senza dubbio contribuito a permettere la nascita della ricorrente, e per giunta la nascita in circostanze in cui erano stati eliminati i rischi per la sua salute e per quella di sua madre. L'anonimato è legato all'obbligo dello Stato di proteggere il diritto alla vita, che è la diretta emanazione del più alto fra i valori difesi dalla Convenzione. A dispetto dell'idea generalmente applicabile secondo la quale tutti i diritti sanciti dalla Convenzione sono in astratto uguali, il diritto alla vita è riconosciuto come un diritto supremo. Certo, il diritto alla vita è protetto soltanto in maniera indiretta dall'anonimato. Tuttavia, questa supremazia è secondo me determinante nel bilanciamento, che non può limitarsi al conflitto tra due persone titolari di diritti rispetto all'articolo 8... Il bilanciamento è stato effettuato dalla Corte Costituzionale italiana in una causa simile (sentenza n. 425/2005). «In una causa originata da un ricorso individuale, la Corte non ha il compito di controllare in astratto una legislazione o una prassi contestate, ma deve limitarsi il più possibile, senza tralasciare il contesto generale, ad esaminare le questioni sollevate dal caso concreto di cui si trova investita (...). Essa non deve quindi sostituire la sua valutazione a quella delle autorità nazionali competenti per stabilire quale sia il mezzo migliore per regolamentare le questioni» (S. H. e altri c. Austria [GC], n. 57813/00, § 92, CEDU 2011) che pone il parto anonimo. Non spetta alla Corte controllare la necessità del divieto assoluto, giudicata costituzionale dal legislatore italiano, dal momento che questa misura non è arbitraria e che il bilanciamento tiene ragionevolmente conto di tutti i diritti in gioco. È vero che non abbiamo a disposizione nessuno studio noto che dimostri che la garanzia dell'anonimato abbia fatto diminuire il numero di aborti, e non abbiamo neanche informazioni sul senso di sollievo che la garanzia dell'anonimato darebbe alle madri. Tuttavia, la misura in questione non è certamente arbitraria, e numerose donne contano veramente sulle garanzie del sistema. Se la presente causa avesse trattato i marcatori genetici della ricorrente, che quest'ultima avesse avuto bisogno di conoscere per ragioni di salute, le mie conclusioni forse sarebbero state diverse; ma il caso di specie verte sull'interesse di una signora di età rispettabile che non ha avuto bisogno, per costruire la sua personalità, di conoscere certi elementi specifici. La Corte Costituzionale italiana ha valutato tutti gli aspetti pertinenti della situazione, e in questa causa non vi è alcun elemento particolare che imponga di discostarsi dalle conclusioni di questa giurisdizione".

nostro ordinamento dei due interessi contrapposti - pone questioni che richiedono puntualizzazioni evidentemente sottratte al sindacato di legittimità, ma che possono trovare una corretta esplicitazione solo con una legge.

Nel dettaglio, il P.M. ha chiesto sollevarsi la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 177 del D. Lgs. 196/03 nella parte in cui non prevedono un termine congruo e ragionevole perchè si possa conoscere l'identità della madre naturale che non aveva inteso essere nominata.

Tale prospettazione – aderente all'orientamento espresso dalla sentenza Cedu – lascia, tuttavia, spazio ad una pluralità di soluzioni, che non potrebbero – in base ad un'agevole giudizio prognostico – essere adottate dalla Corte Costituzionale con una sentenza additiva, che per il suo limite intrinseco rischierebbe di provocare – con l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della disposizione – un vuoto normativo.

Invero, nella richiesta del P.M. non si specifica – e, del resto, non potrebbe essere altrimenti - quale potrebbe essere un termine congruo e ragionevole, nè chi deve stabilirlo, né se sia necessario richiedere il consenso della madre che, alla nascita del figlio poi adottato, non ha inteso essere nominata e, in tale ultima ipotesi, con quali modalità dovrebbe essere interpellata. Non bisogna, infatti, dimenticare che una donna che decide di far nascere il suo bambino e, ciononostante, di farlo crescere da altri, abbandonandolo, ha sicuramente effettuato una scelta dolorosa; rimettere in discussione tale scelta, chiedendole, a distanza di parecchi anni (venticinque o, comunque, almeno diciotto in casi particolari, secondo la nostra legislazione sopra riportata) se confermarla o meno e facendole, in tal modo, rivivere il lutto dell'abbandono, richiede di certo particolari cautele ed un'attenta regolamentazione.

Una prudente disciplina di dettaglio è poi richiesta dalla concorrente esigenza di tutela della privacy: se, in linea di principio, non sussistono rilevanti problemi nel caso di decesso, nell'ipotesi contraria la madre anonima potrebbe essersi creata una famiglia e non volere mettere a conoscenza alcuno dei familiari di un triste passato, che l'ha condotta ad una scelta estrema, quale quella di abbandonare un figlio.

Paradossalmente, in tal caso, la sua situazione sarebbe peggiore di quella della madre che ha riconosciuto il figlio, per il quale è stata poi pronunciata l'adozione, in quanto, come detto, secondo il disposto dell'art. 28, non è necessario che la donna venga interpellata per decidere in ordine all'istanza di accesso alle proprie origini da parte dell'adottato; è ben possibile, poi, che questi, pur avendo conosciuto l'identità dei genitori naturali, non vada oltre e non voglia incontrarli, per cui non si avrebbe quell'ingerenza nella vita dei genitori naturali, che si avrebbe, invece, in quella della madre rimasta anonima.

Proprio al fine di evidenziare come la questione prospettata sia fonte di notevoli implicazioni, che richiedono valutazioni e scelte operabili esclusivamente dal legislatore, questo Collegio non può non ricordare come progetti di riforma dell'art. 28, comma settimo, della legge adozioni siano all'esame del Parlamento sin dal 2008: ebbene, tutti presentano, pur nella loro diversità, un'articolata normativa di dettaglio – volta a contemperare le contrapposte esigenze dell'adottato e della madre che non ha inteso essere nominata – che non potrebbero essere contemplata in una sentenza additiva della Corte Costituzionale.

Aggiungasi, a conforto della superiore proposizione, che la stessa Corte Costituzionale ha chiarito che "Una sentenza di tipo additivo della Corte costituzionale è consentita solo quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua

necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la Corte in realtà proceda a un'estensione logica necessitata e spesso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata; quando, invece, si profila una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della corte non è ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore" (cfr. Corte Costituzionale, 20-12-1988 n. 1107).

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale proposta dal P.M. deve considerarsi manifestamente infondata.

Ne consegue che, allo stato attuale della nostra legislazione, l'istanza della L non può essere accolta.

P. Q. M.

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, visto l'art. 28 della legge 4-5-1983 n. 184 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, così provvede:

- a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nei termini proposti dal Procuratore della Repubblica in sede;
- b) rigetta l'istanza avanzata da L L.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Reggio Calabria, 14 maggio 2013

Il Giudice estensore  
dott.ssa Francesca Di Landro

Il Presidente  
dott. Roberto Di Bella